



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 1335 DEL 20 dicembre 2017

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da M.C. Appalti di Cristini Mattia – Lotto C S.R. Pontina Interventi di rifacimento della pavimentazione stradale in tratti saltuari tra il km 37+500 ed il km 18,00 direzione Roma, nei Comuni di Ardea, Pomezia e Roma – Importo a base di gara: euro 879.456,79 - S.A.: Astral S.p.A.

PREC 103/17/L

VISTA l'istanza singola acquisita al prot. n. 12207 del 26 gennaio 2017 nella quale l'operatore economico M.C. Appalti di Cristini Mattia ha lamentato il mancato accorpamento, da parte della stazione appaltante in sede di "taglio delle ali", di due offerte aventi identico ribasso rientranti all'interno dell'ala superiore, in violazione del principio espresso dall'art. 121, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010, richiamato dal bando di gara, pagina 4, sezione IV.2, secondo il quale le offerte aventi identico ribasso devono considerarsi come offerta unica senza operare distinzioni tra offerta a cavallo delle ali o offerte rientranti nelle ali;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 22 marzo 2017;

VISTA la documentazione in atti e le memorie delle parti (memoria Astral prot. n. 45377 del 27 marzo 2017 e memoria controinteressata Enea Appalti prot. n. 45619 del 27 marzo 2017);

VISTO, in particolare, il punto IV.2 del bando di gara laddove è disposto che: «In relazione alle modalità di calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 si precisa quanto segue: metodo di calcolo di cui all'art. 97, comma 2 lettera a), nel caso in cui fossero presenti più offerte con identico ribasso collocate a cavallo della soglia del dieci per cento e l'ampiezza dell'ala non consenta di escluderle tutte, ASTRAL S.p.A. procederà sulla scorta di quanto precedentemente stabilito dall'art. 121, comma 1, secondo periodo, del regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice 2006, di cui al DPR 207/2010 (abrogato a partire dal 20 aprile 2016). Si applicherà pertanto la seguente regola: «Ai fini della individuazione della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, del Codice le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della media aritmetica sia per il calcolo dello scarto medio quadratico. Qualora nell'effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all'art. 97, comma 2, del Codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia»;

CONSIDERATO che il richiamato bando è stato pubblicato (in data 3 agosto 2016) dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 e che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 121 d.P.R. n. 207/2010, l'attuale disciplina del computo della soglia di anomalia non contempla la regola del "blocco unitario" secondo



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

la quale, nel determinare il dieci per cento delle offerte con maggiore e con minore ribasso (da escludere ai fini dell'individuazione di quelle utilizzate per il computo delle medie di gara), la stazione appaltante deve considerare come unica offerta tutte le offerte aventi il medesimo valore, posizionate sia all'interno che a cavallo delle ali (Comunicato del Presidente ed 5 ottobre 2016; Parere di precontenzioso n. 1018 dell'11 ottobre 2017);

CONSIDERATO che, nel caso in esame, con il bando di gara la stazione appaltante si è vincolata all'applicazione della regola del "blocco unitario" nella sola ipotesi di offerte di identico valore posizionate a cavallo dell'ala;

RITENUTO che le offerte di identico valore che la stazione appaltante ha considerato singolarmente non sono posizionate a cavallo ma all'interno dell'ala superiore dei massimi ribassi e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione della richiamata clausola del bando ma soggiacciono alla vigente disciplina del computo della soglia di anomalia che non contempla la regola del "blocco unitario";

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- è legittimo l'operato della stazione appaltante che ha considerato distintamente le due offerte di identico valore posizionate all'interno dell'ala dei massimi ribassi ai fini del calcolo del 10% delle offerte da escludere per il computo della media aritmetica dei ribassi.
-

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 17 gennaio 2018

Per il Segretario, Rosetta Greco